

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1914

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE,
DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO,
FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE,
GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali

Presentata il 20 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo ormai è in atto nel Paese un largo e partecipato confronto sulla ragionevolezza di superare l'attuale sistema elettorale vigente per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La modifica è sostenuta oltre che dai più alti rappresentanti delle istituzioni, primo fra tutti il Presidente della Repubblica, anche da grandissima parte dell'opinione pubblica che rileva nel sistema attuale quei *vulnus* di democrazia che allontanano sem-

pre di più i cittadini elettori dalla politica e dall'esercizio della sovranità a loro assegnata dalla Carta costituzionale. Tesi confermata e rinforzata dalla recente pronuncia della Corte costituzionale che dichiarando illegittimi alcuni passaggi fondamentali del cosiddetto « *Porcellum* » individua come priorità assoluta e necessità ormai non più procrastinabile il cambiamento del sistema elettorale in favore di una nuova piattaforma più virtuosa, capace di rispondere in primo luogo all'esi-

genza di rinforzare il rapporto tra elettori ed eletti indebolito dalla presenza nel sistema attuale di liste bloccate che non permettono la chiara espressione della libertà di voto e, inoltre, di attestare un modello che permetta la piena governabilità e il principio dell'alternanza senza ricorrere ad aspetti deformanti della rappresentatività dovuti all'utilizzo di abnormi premi di maggioranza. E sarebbe davvero irresponsabile intervenire dopo tanti anni di vani tentativi prevedendo meccanismi che non permettano ai cittadini di determinare con il proprio voto l'indirizzo politico. In tale direzione si muove pertanto la presente proposta di legge che ha come scopo il superamento del cosiddetto « *Porcellum* » introdotto con la legge n. 270 del 2005 intervenendo con una serie di modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sull'elezione della Camera dei deputati e sul testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sull'elezione del Senato della Repubblica.

La proposta di legge si prefigge tre obiettivi: 1) superare gli aspetti problematici segnalati dalla Corte; 2) assicurare la formazione di maggioranze politiche stabili; 3) ricostruire il rapporto tra elettori ed eletti introducendo il sistema della preferenza per la scelta dei rappresentanti.

Nello specifico, per quanto riguarda il primo e il secondo obiettivo si mira all'introduzione di un sistema su base proporzionale con collegi territoriali provinciali e con previsione del doppio turno di coalizione sul modello delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che

preveda l'assegnazione di un premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia del 40 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale (ripartendo la quota dei seggi su scala regionale al Senato della Repubblica anche se sulla base del risultato del turno nazionale, in modo da rispettare le disposizioni previste dall'articolo 57 della Costituzione); la proposta di legge si fa inoltre carico della risoluzione del problema della frammentazione del quadro politico introducendo una soglia di sbarramento del 4 per cento che valga a livello nazionale e il cui mancato superamento precluda alle liste e ai partiti di partecipare alla ripartizione dei seggi; per il terzo obiettivo, invece, si prevede il voto di preferenza con l'attestazione del principio della riconoscibilità dell'eletto rispetto al territorio in funzione dell'individuazione di collegi elettorali geograficamente piccoli sviluppati su base provinciale.

Infine, sono previste anche norme che favoriscono la rappresentanza delle minoranze linguistiche sulla base del modello già stabilito dal sistema elettorale vigente, del rispetto delle pari opportunità introducendo la possibilità di esprimere preferenze di genere alternate e di ottenere pari diritto di rappresentanza nelle liste, il mantenimento del sistema attuale per il sistema di elezione dei parlamentari nei collegi esteri e la delega al Governo per la ripartizione dei seggi in base alla nuova individuazione delle circoscrizioni a livello provinciale, prevedendo che a tale fine il Governo sia assistito da una commissione tecnica e di garanzia presieduta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composta da esperti e da parlamentari nel numero massimo di otto componenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al sistema per l'elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle province. Fatta salva l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata con sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

2-bis. Il premio di maggioranza di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi, pari o superiore ad almeno il 40 per cento. Qualora tale percentuale non sia raggiunta da nessuna lista o coalizione di liste, il premio di maggioranza è attribuito tramite un secondo turno di ballottaggio su scala nazionale alla lista o alla coalizione di liste che è risultata più votata tra le prime due liste o coalizioni di liste al primo turno di votazione »;

b) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attri-

buiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. In ciascuna lista i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2-ter. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma *2-bis*, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti »;

c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto fissa, altresì, la data di eventuale svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma *2-bis*, nella seconda domenica successiva a quella dello svolgimento del primo turno di votazione »;

d) all'articolo 31 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma *2-bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale »;

e) dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

« ART. 63-*bis.* — 1. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del

simbolo della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle »;

f) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ot-

tenute da ciascuno di essi nella circoscrizione ».

ART. 2.

(Modifiche al sistema per l'elezione del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, mediante liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il medesimo decreto individua, con gli stessi criteri, la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, se pari ad almeno il 40 per cento di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali e sulla base dei voti ottenuti in ciascuna di esse, ai sensi degli articoli 16 e 17.

2-bis. Qualora la soglia di cui al comma 2 non sia raggiunta da alcuna lista o coalizione di liste, il premio è attribuito alla lista o alla coalizione di liste più votata al secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni di liste più

votate al primo turno di votazione e il riparto avviene sulla base dei risultati nelle singole regioni »;

b) all'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis.* Ciascun elettore può esprimere uno due voti di preferenza scrivendo il cognome dei candidati presenti sulle liste per la circoscrizione di riferimento sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta al fine del voto. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento alla unità superiore. In ciascuna lista, i candidati successivi al primo sono riportati in ordine alternato di sesso. Nel caso di espressione della doppia preferenza sono validi i voti solo se riguardanti candidati di sesso diverso, pena annullamento della seconda preferenza.

1-ter. In caso di ricorso al secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma *2-bis*, ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista o della coalizione di liste da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni delle liste o delle coalizioni di liste concorrenti »;

c) al titolo II è premesso il seguente articolo:

« ART. *6-bis.* — *1.* Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente della stessa Corte »;

d) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. A pena di inammissibilità della lista, i candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di sesso. La lista è formata complessivamente da un numero di can-

didati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione provinciale »;

e) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, sulle schede i contrassegni delle liste collegate sono riprodotti di seguito, in linea verticale »;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Il voto si esprime barrando con la matita copiativa il simbolo di una lista e contestualmente si può esprimere il voto di preferenza scrivendo nelle apposite righe tracciate al fianco del simbolo della lista votata il nome e il cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati, devono scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

3. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono nulle.

4. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per candidati appartenenti a una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si

intende che ha votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

8. È possibile esprimere una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle »;

g) all'articolo 17, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo le preferenze ottenute da ciascuno di essi nella circoscrizione provinciale ».

ART. 3.

(Delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e dei relativi seggi da assegnare per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e dei relativi seggi da assegnare per l'elezione della Camera dei deputati, nonché del Senato della Repubblica, sulla base della ripartizione territoriale delle province e rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le circoscrizioni sono definite, nel rispetto della coerenza del relativo bacino territoriale nonché della sua omogeneità economico-sociale e delle sue caratteristiche storico-culturali;

b) le circoscrizioni hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari e, di norma, non comprendono al loro interno comuni appartenenti a regioni diverse;

c) le circoscrizioni non possono dividere il territorio comunale, tranne che tale esigenza sia determinata dal rispetto del criterio demografico di cui alla lettera b);

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione delle circoscrizioni, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati dal presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nella medesima circoscrizione.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, e da un numero massimo di otto tra tecnici ed esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, nonché da deputati e da senatori, che sono nominati sentite le Conferenze dei Presidenti di gruppo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia; qualora lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, trasmette alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi stabiliti.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, composta ai sensi del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni volta che lo ritenga necessario, la Commissione formula le indicazioni per la revisione delle circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori secondo i principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

6. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

7. Le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei deputati e dei senatori, determinate con il decreto legislativo di cui al presente articolo, sono riportate in un'apposita tabella allegata al medesimo decreto legislativo, la quale sostituisce la tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 2,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

